



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ME.PA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
(PERIODO in via presuntiva 1° maggio 2023 - 30
settembre 2024)
CIG: 97325599C1**

STAZIONE APPALTANTE

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena, 30
12010 VALDIERI (CN)
tel. 0171976800
apam@pec.areeprotettealpimarittime.it

Valdieri, 24 marzo 2023

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Luca Gautero)

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. e all'art. 60 del CCNL "Funzioni Locali". L'incarico è finalizzato alla somministrazione a tempo determinato delle seguenti unità di personale secondo l'inquadramento professionale di cui al vigente CCNL "Funzioni Locali" relativo al personale del comparto:

- nr. 6 unità di personale inquadrate nell'Area "Operatori Esperti" (attuale Categoria Giuridica B, Categoria Economica B1), a tempo pieno (36 ore settimanali) per la durata indicativa di nr. 6 mesi (4 unità) e nr. 12 mesi (2 unità), con sede prevalente di servizio a Entracque (3 unità), a Briga Alta – località Carnino (1 unità), a Chiusa Pesio (2 unità);
- nr. 2 unità di personale inquadrate nell'Area "Istruttore" (attuale Categoria Giuridica C, Categoria Economica C1), di cui 1 unità a tempo pieno (36 ore settimanali) e 1 unità a tempo parziale 50% (18 ore settimanali articolate su 3 giorni lavorativi di 6h) per la durata indicativa di 12 mesi circa con sede di servizio prevalente a Chiusa di Pesio (1 unità 50%) e a Entracque (1 unità 100%).

I concorrenti che partecipano alla gara, **sottoscrivendo digitalmente il presente capitolato di gara, attestano e dichiarano, tra l'altro, quanto segue:**

- di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui al successivo art. 7;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come descritto negli atti della presente procedura, e che possono influire sull'esecuzione del servizio anche ai fini della sicurezza e, di conseguenza, giudicare il servizio stesso realizzabile senza pregiudizio della qualità delle successive prestazioni, dichiarando remunerativa l'offerta economica presentata;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara ed in particolare dichiarano che, in caso di affidamento, avranno a disposizione, per l'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura, il personale adeguato e qualificato secondo le norme vigenti in materia;
- di aver preso conoscenza e di rispettare tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso.

ART. 2 DURATA

L'affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza in via presuntiva dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2024.

Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

L'Ente si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

Le richieste di avvio dei singoli prestatori di lavoro in regime di somministrazione non dovranno prevedere una scadenza che vada oltre la data ultima di durata del rapporto contrattuale. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con

separati contratti di somministrazione che non dovranno contenere clausole difformi da quelle previste dal presente capitolato.

ART. 3 AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L’importo complessivo presunto a base di gara è pari ad € 198.000,00 (centonovantottomila/euro) oltre all’IVA di legge applicata esclusivamente sul *mark-up* dell’Agenzia.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende:

a) i costi della manodopera del personale somministrato (di cui al p.to 1, art. 5) che l’Ente ha stimato in base al CCNL Funzioni Locali, attualmente applicato ai dipendenti dell’Ente stesso, di pari profilo, in complessivi € 197.688,39. Tale costo complessivo comprende anche il costo per la corresponsione dei buoni pasto (stimato in € 10.269,00 oneri contributivi inclusi), del premio di performance (stimato in € 9.530,50 oneri riflessi inclusi). Pertanto il costo del lavoro a cui si applica il moltiplicatore unico, come dettagliato al successivo art. 5) è stimato in € 158.972,00;

b) il *mark-up* (di cui al p.to 2 art. 5) quale corrispettivo alla ditta aggiudicataria stimato in € 16.000,00 (IVA esclusa) con applicazione di un moltiplicatore pari a 1,1.

L’importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell’offerta dell’aggiudicatario, senza nessun minimo garantito.

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese generali e l’utile d’impresa.

Il moltiplicatore unico offerto in sede di gara si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e a valutazioni di sua propria e assoluta convenienza.

Nel formulare l’offerta l’Agenzia concorrente dovrà tener conto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel tempo relativi al personale degli Enti locali, area non dirigenziale, e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque modo influenzare la determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono incidere sull’espletamento del servizio.

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà in ogni caso essere svolto con la massima cura e disciplina, nel rispetto delle norme vigenti e delle modalità di seguito indicate.

L’Ente potrà richiedere all’Agenzia aggiudicataria singoli avvii di prestatori di lavoro in regime di somministrazione durante il periodo di cui all’art. 2.

Le richieste saranno trasmesse a mezzo posta elettronica all’agenzia aggiudicataria, corredate da:

- a. descrizione della professionalità richiesta, della corrispondente categoria, dei requisiti culturali e professionali richiesti;
- b. modalità e durata della prestazione lavorativa;
- c. sede di lavoro;
- d. orario di lavoro;
- e. ogni altro elemento eventualmente necessario.

L’Agenzia aggiudicataria dovrà mettere a disposizione i prestatori di lavoro entro i tempi indicati nell’offerta tecnica. In caso di ritardo nella messa a disposizione o nella

sostituzione del personale l'Agenda aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Ente, le penali di cui al successivo art. 11 "Controlli e Penali".

In caso di ritardo nella fornitura del personale richiesto è fatta salva la facoltà, per l'Ente, di rivolgersi ad altra Agenda, addebitando l'eventuale maggior costo all'appaltatore inadempiente.

L'Agenda aggiudicataria dovrà provvedere nei medesimi termini indicati in sede d'offerta per la somministrazione dei lavoratori, decorrenti dalla richiesta da parte dell'Ente, alla sostituzione del lavoratore somministrato che per cause a lui imputabili interrompa la prestazione lavorativa prima del termine. In caso di ritardo si applicano le disposizioni di cui al precedente capoverso.

L'Agenda aggiudicataria controllerà che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori saranno assegnati. L'Ente si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche e di rifiutare la proposta di lavoratore avanzata dall'aggiudicataria qualora non la ritenesse congruente o compatibile con il servizio cui sarà assegnato il lavoratore.

L'Agenda aggiudicataria comunicherà preventivamente all'Ente quanto segue:

- il nominativo del lavoratore da avviare, il titolo di studio ed eventuali titoli professionali da esso posseduti;
- di essere in possesso della documentazione da cui risulti che il lavoratore non ha carichi penali pendenti o condanne ostantive all'assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori somministrati saranno assegnati;
- di essere in possesso della documentazione (desumibile da attestazioni di partecipazione a corsi, da curriculum professionale o da precedenti esperienze lavorative) comprovante l'acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali relative alle mansioni alle quali sarà adibito.

I prestatori di lavoro in regime di somministrazione oggetto della fornitura di cui al presente capitolato saranno adibiti alle mansioni relative alla categoria e al profilo professionale di inquadramento secondo le disposizioni previste in materia dall'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dai CCNL di riferimento e dai provvedimenti amministrativi dell'Ente.

I prestatori di lavoro in regime di somministrazione avviati ai servizi devono avere, oltre ai requisiti culturali e professionali richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale, i seguenti titoli minimi:

- adeguata capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana in forma orale e scritta;
- età non inferiore a 18;
- non essere nel godimento del trattamento di quiescenza.

L'Agenda aggiudicataria comunicherà all'Ente di aver informato i lavoratori somministrati di quanto segue:

- dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- i lavoratori somministrati devono rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti al servizio assegnato con particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; devono inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori in regime di somministrazione verrà esercitata dall'Agenda aggiudicataria anche su segnalazione dell'Ente, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Per tutta la durata della prestazione presso l'utilizzatore i lavoratori in regime di somministrazione hanno diritto a condizioni economiche e normative, a parità di mansioni svolte, complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.

L'Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'Ente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata.

In ottemperanza alle disposizioni del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, al lavoratore somministrato dovrà essere corrisposto un buono pasto secondo le condizioni normative ed economiche riconosciute ai lavoratori dipendenti dell'Ente (valore vigente del buono pasto € 7,00). L'Agenzia provvederà all'attribuzione dei buoni pasto spettanti ai lavoratori somministrati, provvedendo contestualmente alla trattenuta in busta paga della quota imponibile e al versamento della relativa contribuzione obbligatoria. Il costo del buono pasto e della contribuzione obbligatoria saranno rimborsati all'Agenzia da parte dell'Ente senza alcun aggio.

Sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalle normative vigenti in materia.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà erogare ai lavoratori gli aumenti economici derivanti da future applicazioni contrattuali.

In caso di inadempienze retributive e/o inadempienze contributive da parte dell'Agenzia aggiudicataria troverà applicazione la normativa vigente afferente la tutela dei lavoratori e regolarità contributiva: sono fatte salve le azioni previste all'art. 13 del presente capitolato "Risoluzione del contratto".

Il personale fornito all'Ente dovrà pertanto essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e categoria di inquadramento.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

ART. 5 VALORE DEL SERVIZIO

L'Ente si impegna a corrispondere all'Agenzia aggiudicataria, unicamente per le unità effettivamente somministrate e per il periodo di servizio di presenza effettiva:

1) Rimborso del costo del lavoro

Il costo orario del lavoro, a cui viene applicato il moltiplicatore unico offerto che determina il *mark-up*, determinato ai sensi del trattamento giuridico ed economico stabilito dal vigente CCNL "Funzioni Locali" secondo la categoria economica di inquadramento, è composto dalle voci di seguito indicate:

- retribuzione tabellare;
- indennità di vacanza contrattuale;
- elemento perequativo;
- indennità di comparto;
- rateo 13[^] mensilità;
- quota ratei ferie, ex festività e permessi;
- eventuali altre indennità integrative della retribuzione;
- contributi Inps, Inail, Formatemp ed Ebitemp;
- TFR;
- oneri sindacali;
- rischio assenteismo a qualsiasi titolo.

Il costo orario lordo del lavoro è determinato in riferimento alla categoria economica di inquadramento e articolato come dettagliato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Le festività cadenti in giornate feriali saranno retribuite ai lavoratori, qualora il CCNL "Funzioni Locali" ne preveda la retribuzione, e fatturate alla medesima tariffa delle ore lavorate ordinarie.

Verranno riconosciuti separatamente, con l'applicazione della sola quota contributiva (senza applicazione del moltiplicatore), i buoni pasto e integrazioni retributive in caso dell'attribuzione del premio di performance.

2) Mark-up (ricavo)

Il *mark-up* corrisponde al ricavo dell'Agenzia e corrisponde all'applicazione del moltiplicatore unico offerto al costo lordo orario del lavoro specificate al precedente punto (retribuzione tabellare, indennità di vacanza contrattuale, elemento perequativo, indennità di comparto, rateo 13[^] mensilità, quota ratei ferie, ex festività e permessi, eventuali altre indennità integrative della retribuzione, contributi Inps, Inail, Formatemp ed Ebitemp, TFR, oneri sindacali, rischio assenteismo a qualsiasi titolo).

Si ribadisce che il moltiplicatore non è applicato al costo dei buoni pasto, dei premi di performance, delle ore di maggiorazione e di straordinario e dei rimborsi delle spese sostenute in caso di trasferta.

Il moltiplicatore deve rimanere fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto; in caso di incrementi retributivi conseguenti nuove disposizioni contrattuali, il *mark-up* sarà adeguato automaticamente, rimanendo invece invariato il moltiplicatore.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione spettante senza che residui a carico dell'Ente alcun onere aggiuntivo a qualsiasi titolo richiesto.

ART. 6 ONERI PER LA SICUREZZA

Per quanto concerne la valutazione dei costi della sicurezza (di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008), si specifica che non risultano costi aggiuntivi: sono infatti necessarie solo misure di ordine organizzativo-procedurale.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015, l'Agenzia è tenuta ad informare i lavoratori somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa e li forma e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità al D.Lgs. n. 81/2008; l'Ente osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. Qualora i lavoratori somministrati dovessero operare in ambienti con rischi interferenti che richiedano l'utilizzo di opportuni DPI, questi verranno forniti loro direttamente dall'Ente.

Non viene redatto il DUVRI in quanto non sono previsti rischi da interferenze per la tipologia di contratto e di mansione.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;

- assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o di altri impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all'art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i
- abilitazione al Bando Me.PA "Servizi" categoria merceologica "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale
- capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, in servizi analoghi a quelli in oggetto, per un importo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila);
- capacità tecnica e professionale: avere svolto negli ultimi tre anni, dall'avvio delle procedure di gara, servizi analoghi a quello in oggetto in favore di almeno tre enti pubblici di cui almeno due del comparto Funzioni Locali.

ART. 8 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo alla presente procedura si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Stipula" generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.a. e inoltrato al fornitore aggiudicatario, come previsto dall'art. 53 delle predette Regole.

In caso di aggiudicazione l'Agenda dovrà assolvere all'imposta di bollo pari ad € 16,00 per l'offerta economica presentata.

ART. 9 ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ

L'esecuzione del contratto è disciplinata, tra l'altro, dal Titolo V "Esecuzione" del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Ente, nella persona del competente responsabile, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento, invierà all'Agenda aggiudicataria il prospetto delle presenze sottoscritto dallo stesso indicante le ore lavorate nel mese di riferimento da ciascuna unità somministrata.

L'Ente corrisponderà all'Agenda affidataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente lavorate prestate dai lavoratori somministrati, rimanendo a carico dell'Agenda ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. La fatturazione, che dovrà avvenire mensilmente, dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto ed al nominativo del lavoratore e alla categoria;
- quantitativo ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese di fatturazione (ed eventuali ore di straordinario autorizzate);
- costo orario;
- totale costo ore lavorate;
- totale ricavo su ore lavorate;
- costo lordo (oneri compresi) dei buoni pasto attribuiti sulla base delle presenze mensili;

- eventuali rimborsi spese;
- costo lordo (oneri compresi) dell'eventuale premio di performance;
- IVA su ricavo.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica (codice univoco ufficio UFIJ6W).

Dovranno essere emesse fatture distinte secondo le indicazioni dell'Ente al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

L'Agenzia è tenuta a trasmettere mensilmente i dati necessari per la rilevazione degli imponibili ai fini del versamento IRAP.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, aggiunto alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (di Stabilità 2015), pubblicata nella G.U. n. 300 del 29 dicembre, S.O. n. 99), che hanno introdotto il particolare meccanismo c.d. dello "Split payment" per la riscossione dell'IVA sulle forniture di beni e servizi agli enti pubblici, l'Ente verserà l'IVA sul servizio affidato direttamente all'erario.

L'Agenzia affidataria assume a proprio carico gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Ente potrà richiedere all'Agenzia aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- a) vengano contestati eventuali addebiti all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

ART. 11 CONTROLLI E PENALI

L'Ente si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli.

Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Ente invierà all'Agenzia aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Agenzia alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Ente procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 12 RECESSO

Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'Ente ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Ente appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.

E' facoltà dell'Ente, recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della ditta aggiudicataria; in tal caso l'Agenzia aggiudicataria nulla avrà da pretendere a titolo di compenso e/o risarcimento.

In tali ipotesi gli impegni assunti con i singoli contratti di somministrazione verranno confermati fino alla loro naturale scadenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempimento da parte dell'Agenzia aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell'art. 1456 del c.c. qualora l'Ente dichiari all'Agenzia aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

- 1) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- 3) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- 4) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- 5) gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 6) per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura;
- 7) per fallimento del soggetto selezionato;
- 8) violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento dell'Ente;
- 9) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio.

Nel caso si verificassero gli inadempimenti di cui sopra, unitamente al contratto principale si riterranno risolti anche i separati contratti di somministrazione in essere. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

E' salva la facoltà dell'Ente di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Agenzia aggiudicataria, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Agenzia aggiudicataria, l'Ente si rivarrà sull'aggiudicataria fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Ente e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia aggiudicataria si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente. In caso di cessione non autorizzata, l'Ente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.